

**TABELLE RIEPILOGATIVE
DEL TRACCIAMENTO DELLE MODALITA' DI PAGAMENTO
IN BASE ALLE NORME ANTIRICICLAGGIO
(aggiornato al 10 novembre 2019)**

**TABELLA STORICA RIEPILOGATIVA DELLE LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI DENARO
CONTANTE E APPOSIZIONE CLAUSOLA NON TRASFERIBILITA' ASSEGNI**

- Dal **9 maggio 1991 al 31 dicembre 2001**, divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente **superiore a lire venti milioni** (art. 1 d.l. 3 maggio 1991 n. 143 pubb. G.U. 8 maggio 1991 n. 106 conv. in l. 5 luglio 1991 n. 197), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;
- Dal **1° gennaio 2002 al 25 dicembre 2002** a seguito della conversione degli importi dalle lire in euro la soglia è di **euro 10.329,14**;
- Dal **26 dicembre 2002**, in forza del D.M. 17 ottobre 2002 (G.U. dell'11 dicembre 2002) la soglia oltre la quale non è consentito l'utilizzo di denaro contante è di **euro 12.500**, tale soglia è rimasta invariata sino **al 29 aprile**

2008 (entrata in vigore differita dell'art. 49 del d.lgs. 21/11/2007 n.231), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità (in forza del disposto dell'art. 1 comma 49 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 -legge finanziaria 2007- l'obbligo di tracciamento previsto dal d.l. 223/2006 -decreto Bersani- non sussiste per i pagamenti anteriori al 4 luglio 2006, pertanto per i pagamenti effettuati prima di tale data il notaio può non avere evidenza di eventuali violazioni relative all'utilizzo di contante);

- Dal **30 aprile 2008** al **24 giugno 2008** la soglia oltre la quale non è consentito l'utilizzo di denaro contante è **pari o superiore ad euro 5.000** (1° versione dell'art. 49 del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità;
- Dal **25 giugno 2008** al **3 novembre 2009** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi pari o superiori ad **euro 12.500** (D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n. 133 -pubb. sul S.O. 196 della G. U. n. 195 del 21 agosto 2008). Il testo del 1° comma dell'art. 49 nella sua prima versione (fino al 3 novembre 2009) non sembra consentire utilizzo di denaro contante per i pagamenti frazionati quando l'operazione complessiva è pari o superiore ad euro 12.500, salvo interpretazioni di maggiore apertura che possono riscontrarsi in alcune note interpretative del MEF (nota 65633 del 12 giugno 2008 al CNDCEDC e nota 28107 dell'8 aprile 2009);
- Dal **4 novembre 2009** al **30 maggio 2010** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori ad euro 12.500** e vige il nuovo testo dell'art. 49 (a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 25 settembre 2009 n. 151) che consente l'utilizzo di denaro contante per i pagamenti

frazionati inferiori alla soglia consentita salvo che i pagamenti non appaiano artificialmente frazionati;

- Dal **31 maggio 2010** al **12 agosto 2011** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori** ad **euro 5.000** (art. 20 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità; ai sensi dell'art. 36 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 costituisce elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore ad **euro 15.000**;
- Dal **13 agosto 2011** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori** ad **euro 2.500** (art. 2, comma 4° del d.l. 13 agosto 2011, n.138 conv. In l.14 settembre 2011, n.148), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità.
- Dal **6 dicembre 2011** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori** ad **euro 1.000** (art. 12, del d.l. 6 dicembre 2011, n.201), lo stesso limite vale per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità. In sede di conv. del d.l. 201/2011 con l. 211/2011, tuttavia, è stato previsto che non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel periodo dal **6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012** e riferita alle limitazioni di importo introdotte dal citato art. 6 del d.l. 201/2011.
- Dal **1° gennaio 2016** è fatto divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o**

superiori ad euro 3.000 (comma 898 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 – GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70). Resta il limite di euro 999,99 per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di euro 1.000 (cd. money transfer);

- **Dal 4 luglio 2017** (entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 90 di attuazione della IV Direttiva antiriciclaggio) è confermato il divieto di utilizzo di denaro contante (o di titoli al portatore) per gli importi **pari o superiori ad euro 3.000** (comma 898 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 – GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70). Resta il limite di euro 999,99 per l'emissione di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia e' di euro 1.000 (cd. money transfer). Dal 4 luglio 2017 E' ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed e' vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018. Le suddette disposizioni concernenti la circolazione del contante e le modalità di circolazione degli assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento. Le disposizioni limitative dell'utilizzo contante non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;
- **Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3

dell'art. 49 del D.Lgs. 231 del 2007 sono riferiti alla cifra di **2.000 euro** (in forza del comma 3 bis dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 inserito dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124);

- **Dal 1° gennaio 2022**, il predetto divieto e la predetta soglia di cui al comma 1 ed al comma 3 dell'art. 49 del D.Lgs. 231 del 2007 sono riferiti alla cifra di 1.000 euro (in forza del comma 3 bis dell'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 inserito dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124).;